



# Inattualità del termine rifiuto

**Prigca** pilot project  
Pilot Project for scale Re-Use starting from bulky waste stream  
Progetto Pilota di Riutilizzo su scala a partire dal flusso dei RSU

VENERDI 14 MARZO 2014  
ORE 10.00/14.00

Hotel Carlo Felice  
Sala Conferenze  
Via Carlo Felice 50, Sassari

SEMINARIO REGIONALE  
SARDEGNA

EU-LIFE + Environment Policy and Governance LIFE/11/ENV/000277  
Funding: Life + Environment 2011 - European Commission  
Finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma Life + Ambiente 2011

www.progettopriscica.eu - info@progettopriscica.eu

aim insieme occhio del riciclonone WWF

*Vincenzo Migaleddu*

**Sull'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 04 gennaio 2013, per il conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi in Sardegna: costruire, in tempi molto brevi, diversi Termovalorizzatori nel territorio sardo;**

1)l'"Ordinanza contingibile e urgente" del governatore è in totale violazione alla attuale normativa comunitaria e statale che attraverso la Direttiva quadro 2008/98/CE, indica la scale delle priorità nella gestione dei rifiuti e afferma come prioritaria *"la preparazione per il riutilizzo, il riciclo"*, per cui, all'interno del recupero diverso dal riciclo, va privilegiato il recupero di materia rispetto al recupero di energia, tale scala gerarchica è già recepita nella normativa italiana con la modifica dell'art. 179 del D.Lgs n. 152/2006 operata dal D. lgs n. 295/2010; recepita,

2) che il Sesto Programma di Azione per l'ambiente della UE, in materia di riduzione dei rifiuti prevede la riduzione della produzione dei rifiuti del 20% al 2020 e del 50% al 2050 rispetto alla produzione del 2000 e che prevede inoltre la sostituzione di tutti i termovalorizzatori in attività in Europa con impianti di riciclo completo entro il 2020.

3) che la costruzione di termovalorizzatori in termini temporali non risolve eventuali condizioni di "emergenza" essendo necessari, compreso l'iter autorizzativo,almeno 4 - 5 anni per la loro costruzione.

4) che la costruzione degli impianti di riciclo a freddo ha tempi di realizzazione di alcuni mesi e di massimo due anni.

**Sull'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 04 gennaio 2013, per il conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi in Sardegna: costruire, in tempi molto brevi, diversi Termovalorizzatori nel territorio sardo;**

5)che i costi per costruire un termovalorizzatore sono 6 - 7 volte superiori a quelli che separano a freddo i rifiuti solidi urbani, dai quali si ricavano materie post consumo e post utilizzo per avviare processi produttivi di filiera con evidenti ricadute economiche e occupazionali.

6) che la tecnologia dell'incenerimento dei rifiuti è da sempre stata oggetto di fortissimo contrasto da parte sia di settori della ricerca scientifica, in particolare quelli della medicina ambientale e della medicina oncologica, essendo tali impianti classificati all'art 216 del Testo Unico Sanitario (G.U. n. 220 del 20/9/1994) come "impianti insalubri di classe I<sup>o</sup>".

7)che le organizzazioni e comitati civici delle popolazioni circostanti impianti esistenti od in progettazione a causa di numerosi studi ed indagini epidemiologiche hanno sviluppato la consapevolezza dei danni che l' emissioni di particolato(in particolare le polveri fini,ultrafini e il nano particolato) prodotto in fase di combustione e associato a centinaia molecole quali diossine/furani, pcb, e metalli pesanti determinano. Che le evidenze scientifiche mostrano che tali composti hanno azione cancerogena e mutagena con noti gli effetti letali sulla salute umana attraverso l'azione irreversibile di contaminazione della catena biologica e alimentare.

# Aree inquinate (SIN)




"La Sardegna e la Campania sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale **445.000 ettari in Sardegna** e 345.000 ettari in Campania)".

Tra P.Torres e il Sulcis sono interessati 41 comuni e circa 404.910 abitanti. In Italia oltre 300 comuni, con circa 9 milioni di abitanti.

" Nei 44 SIN si sono verificati **10mila decessi per tutte le cause e 4mila per tutti i tumori in eccesso rispetto ai riferimenti regionali.** È una prima conferma del fatto che questi 44 SIN realmente rispondevano a un criterio di rischio sanitario esistente"

"non è difficile ricondurre alle **raffinerie di Porto Torres** e Gela, alle acciaierie di Taranto, alle **miniere del Sulcis-Iglesiente** e alla chimica di Porto Marghera **l'aumento di mortalità per tumore al polmone** e malattie respiratorie non tumorali"

## Cos' è un SIN



Il concetto di *sito inquinato* viene introdotto per la prima volta con la definizione di “aree ad elevato rischio ambientale” (Legge 349/86). Successivamente, con il DM 471/99, un sito viene considerato inquinato quando in una delle matrici (suolo o sottosuolo, acque superficiali o sotterranee) viene riscontrato anche un solo superamento nella concentrazione degli inquinanti, indice di rischio rispetto alla concentrazione limite prevista dalla normativa. Sulla base di criteri di ordine sanitario, ambientale e sociale, con il DLgs 152/06 vengono individuate le aree da inserire tra i “siti di bonifica di interesse nazionale” (SIN)

Nome	<b>Sulcis-Iglesiente-Guspinese</b>
Regione	Sardegna
Legge istitutiva	D.M. 468/01
Norma perimetrazione	Decreto 12 marzo 2003
Superficie	
Terra	61918 ha
Mare	89121 ha
Tipologia impianti	chimico, miniera, discarica
Discarica	
Tipo	fanghi rossi
Abusivo	cumuli di scarti di lavorazione
Comparto e contaminanti	
Suolo	composti organici e metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio, arsenico, ferro, rame)
Acque superficiali	composti organici e metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio, arsenico, ferro, rame)
Acque di falda	composti organici e metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio, arsenico, ferro, rame)
Sedimenti fluviali	composti organici e metalli pesanti (piombo, zinco, cadmio, arsenico, ferro, rame)

# SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese

Il SIN "è costituito da **39 Comuni** (con una popolazione complessivamente di **263 117 abitanti al Censimento 2001**). Il Decreto di perimetrazione elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: **impianti chimici, miniere e discariche, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI** come C, M e D.

**"Per uomini e donne è presente un eccesso di mortalità per le malattie dell'apparato respiratorio. Il tumore della pleura è in eccesso in entrambi i generi. Si rileva infine un eccesso della mortalità per le condizioni morbose perinatali "**

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	9 164	100 (98-102)	102 (100-104)	7 226	99 (97-101)	101 (99-103)
tutti i tumori	2 797	100 (97-103)	103 (100-107)	1 716	97 (93-101)	101 (97-105)
malattie del sistema circolatorio	2 932	90 (88-93)	92 (89-95)	3 134	98 (95-101)	99 (96-102)
malattie dell'apparato respiratorio	1 251	161 (154-169)	157 (150-164)	490	114 (106-123)	117 (108-126)
malattie dell'apparato digerente	495	93 (86-100)	93 (87-101)	377	106 (97-115)	107 (98-116)
malattie dell'apparato genitourinario	116	99 (84-116)	102 (86-119)	122	111 (95-129)	111 (95-129)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.



# SIN Porto Torres-Sassari

Il concetto di *sito inquinato* viene introdotto per la prima volta con la definizione di "aree ad elevato rischio ambientale" (Legge 349/86). Successivamente, con il DM 471/99, un sito viene considerato inquinato quando in una delle matrici (suolo o sottosuolo, acque superficiali o sotterranee) viene riscontrato anche un solo superamento nella concentrazione degli inquinanti, indice di rischio rispetto alla concentrazione limite prevista dalla normativa. Sulla base di criteri di ordine sanitario, ambientale e sociale, con il DLgs 152/06 vengono individuate le aree da inserire tra i "siti di bonifica di interesse nazionale" (SIN) (1). La scheda seguente descrive il SIN del Nord Ovest della Sardegna.

**"costituito da due comuni (Sassari e Porto Torres) con una popolazione complessiva di 141 793 abitanti al Censimento 2001, per le cause di morte per le quali vi è a priori un'evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN (...) si osserva, in entrambi i generi, un'aumentata mortalità per il tumore del polmone, per le malattie dell'apparato respiratorie anche acute e per malformazioni congenite."**

Nome	Aree industriali di Porto Torres (SS)	
Regione	Sardegna	
Legge istitutiva	Legge 179/02	
Norma perimetrazione	Decreto 07 febbraio 2003, Decreto 03 agosto 2005	
Superficie		
Terra	1844 ha	
Mare	2762 ha	
Tipologia impianti	chimico, petrolchimico, centrale elettrica, area portuale, discarica	
Denominazione impianti	Polo Petrochimico: stabilimento Syndial (ex Enichem), Sasol Italy, Evc, Turris Espansi, Turris Pack, Coseplast, Isoex, Sareuroplast, Officina meccanica Ormes	Enichem-discarica industriale di "Minciaredda" Enichem-discarica industriale di "Cava Gessi" Laterizi Torres della Sarda Laterizi Distoms Srl Deposito costiero Eni Deposito costiero Esso Italiana Deposito costiero Liguigas Ex Ferriere Sarde E-ON Wanda (impianto itticultura dismesso)
Comparto e contaminanti		
	Suolo	Acque di falda
		Sedimenti
		Pescato
	Fonte: (www.epiprev.it/Senti_eri2011_Allegati).	
		metalli, BTEXS, solventi clorurati, IPA, idrocarburi, cloro benzeni
		mercurio, arsenico, idrocarburi C>12
		metalli (piombo, cromo, cadmio, nichel, rame, arsenico, zinco, mercurio)

# Entriamo nei dati ( SS.PT)

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	4 708	107 (104-109)	109 (106-111)	4 357	112 (109-115)	115 (112-117)
tutti i tumori	1 508	108 (104-113)	106 (102-111)	1 105	114 (109-120)	113 (107-119)
malattie del sistema circolatorio	1 560	103 (99-107)	106 (102-111)	1 661	99 (95-103)	104 (100-109)
malattie dell'apparato respiratorio	392	110 (101-120)	118 (108-128)	313	138 (126-152)	139 (126-152)
malattie dell'apparato digerente	309	118 (107-129)	120 (109-132)	226	118 (105-132)	122 (109-136)
malattie dell'apparato genitourinario	73	137 (112-167)	141 (115-171)	71	122 (99-149)	127 (103-155)

**Tabella 1.** Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

## Sesso femminile

Oss.: 4357

**568 tutte cause ( 127 tumori)**

Attes.:3788

**71 tutte le cause/anno; 16 tumori/anno**



# Entriamo nei dati(SS.PT)

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	4 708	107 (104-109)	109 (106-111)	4 357	112 (109-115)	115 (112-117)
tutti i tumori	1 508	108 (104-113)	106 (102-111)	1 105	114 (109-120)	113 (107-119)
malattie del sistema circolatorio	1 560	103 (99-107)	106 (102-111)	1 661	99 (95-103)	104 (100-109)
malattie dell'apparato respiratorio	392	110 (101-120)	118 (108-128)	313	138 (126-152)	139 (126-152)
malattie dell'apparato digerente	309	118 (107-129)	120 (109-132)	226	118 (105-132)	122 (109-136)
malattie dell'apparato genitourinario	73	137 (112-167)	141 (115-171)	71	122 (99-149)	127 (103-155)

**Tabella 1.** Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

## Sesso maschile

Oss.: 4708

Attes.:4319

**389 tutte cause ( 86 tumori)**

**48 tutte le cause/anno; 11 tumori/anno**

# Entriamo nei dati(Taranto)

Causa	Uomini			Donne		
	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)	OSS	SMR (IC 90%)	SMR ID (IC 90%)
tutte le cause	7 585	109 (107-111)	107 (105-109)	7 104	107 (105-109)	107 (105-109)
tutti i tumori	2 529	115 (112-119)	113 (109-116)	1 716	113 (108-117)	112 (108-117)
malattie del sistema circolatorio	2 654	105 (102-108)	103 (99-106)	3 118	101 (98-104)	100 (97-103)
malattie dell'apparato respiratorio	666	107 (100-114)	107 (100-114)	406	113 (104-123)	111 (102-120)
malattie dell'apparato digerente	442	114 (105-123)	114 (106-124)	472	142 (132-153)	141 (131-153)
malattie dell'apparato genitourinario	101	92 (78-109)	97 (82-115)	107	89 (75-104)	91 (77-108)

Si definisce "rifiuto" qualsiasi **sostanza od oggetto** che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A (alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) e di cui il **detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.**

L'**elenco delle categorie** è molto **sintetico** (infatti vi sono soltanto 16 categorie) e **generico** (come ad esempio le voci "**Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati**" oppure "**Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate**"). Ne deriva che qualunque cosa può far parte dell'elenco e perciò l'appartenenza ad esso non è più una circostanza da verificare per determinare se una sostanza od un oggetto possa essere considerato o meno un rifiuto.

In altri termini, la distinzione tra ciò che è **rifiuto** e ciò che non lo è, è tutta **legata al concetto di "disfarsi"**, il quale può diventare un criterio di non univoca applicazione nelle "ipotesi di confine", cioè quando si ha a che fare con residui e scarti, per lo più di lavorazione, reimpiegati come materie prime in altri processi produttivi.

## I "Non-Rifiuti"

Il D.Lgs. 152/2006 contiene anche alcune disposizioni per l'individuazione delle condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di materiali di risulta **non vengono classificati come rifiuti**. Tali disposizioni sono essenzialmente costituite dalle definizioni di:

- 1) Materia Prima Secondaria (MPS)
- 2) Sottoprodotto
- 3) Prodotto di Recupero

## Materia Prima Secondaria (MPS)

In base all'art. 181-bis, introdotto dal "correttivo" dell'aprile 2008, le **materie prime secondarie (e le sostanze e i prodotti secondari)** verranno definite ed individuate con apposito decreto ministeriale nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, **tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;**
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. (art. 181-bis, comma 1)

# Prodotti di Recupero

Il D.Lgs. n. 152/2006 precisa che sono "prodotti" e non sono più rifiuti gli "ex-rifiuti" per i quali:

1) **siano state completate le operazioni di recupero (art. 181, comma3) ferma restando :**

- a) i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche (che verranno) fissate con il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare...di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico (art. 181-*bis*, comma 2) e che,
- b) fino all'emanazione di tale decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 (art. 181-*bis*, comma 3) nonché la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN (art. 181-*bis*, comma 4).

Quest'ultima disposizione sta a precisare che, in attesa del previsto decreto ministeriale, sono comunque non-rifiuti, ma prodotti di recupero tutti quelli individuati come tali dalle vigenti norme tecniche per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998), dei rifiuti pericolosi (D.M. n. 16/2002) e dei rifiuti prodotti dalle navi (D.M. n. 269/2005). Dette norme tecniche, infatti, individuano per ogni tipologia di rifiuto recuperabile in regime semplificato:

- la provenienza;
- le caratteristiche;
- il processo di recupero;
- l'esito del recupero, ossia le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.

# Sottoprodotti

L'art.183, comma 1, lett. p) definisce sottoprodotti:

le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni :

**1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;** i

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

**4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;**

**5) abbiano un valore economico di mercato**

La nuova definizione di sottoprodotto, introdotta con il "correttivo", a differenza di quella originaria, non prevede tra i presupposti il fatto che si tratti di materiali che scaturiscono in maniera continuativa dal processo industriale (il sottoprodotto può quindi anche essere ottenuto in modo discontinuo), nè la condizione che l'utilizzo venga attestato "tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo". A supporto della sopracitata definizione di sottoprodotto è utile sottolineare che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia ripetutamente precisato che "in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di "disfarsi", ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva - che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti - beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione" (sentenza 8 settembre 2005 C-121/03)



# Sottoprodotti

L'art.183, comma 1, lett. p) definisce sottoprodotti:

le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni :

**1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;**

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

**4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;**

**5) abbiano un valore economico di mercato**

La nuova definizione di sottoprodotto, introdotta con il "correttivo", a differenza di quella originaria, non prevede tra i presupposti il fatto che si tratti di materiali che scaturiscono in maniera continuativa dal processo industriale (il sottoprodotto può quindi anche essere ottenuto in modo discontinuo), nè la condizione che l'utilizzo venga attestato "tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo". A supporto della sopracitata definizione di sottoprodotto è utile sottolineare che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia ripetutamente precisato che "in determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di "disfarsi", ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva - che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti - beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione" (sentenza 8 settembre 2005 C-121/03)

## Classificazione dei Rifiuti e corretta attribuzione del Codice Identificativo

I rifiuti sono classificati (art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006):

secondo l'**origine**:

Urbani

Speciali

secondo le caratteristiche di **pericolosità**:

Non pericolosi

Pericolosi